

Sentenza n. 36359 del 26 giugno - depositata il 23 settembre 2008

(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore V. Romis)

□

PROVE - INTERCETTAZIONI TELEFONICHE – ATTIVITA’ ESEGUITA “IN REMOTO” – LEGITTIMITÀ

□

Le Sezioni Unite, nel ribadire la legittimità dell’ascolto “remotizzato” presso gli uffici di polizia giudiziaria

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 - Il Tribunale di Bologna con ordinanza del 19 settembre 2007 rigettava l’appello ex art. 310 cod. proc.

Come risulta dagli atti trasmessi, l’originaria istanza di revoca della misura cautelare era stata presentata

Il G.i.p. aveva rigettato l’istanza, rilevando la piena utilizzabilità delle intercettazioni, posto che le stesse

Avverso il provvedimento del G.i.p. l’indagato aveva proposto appello ex art. 310 cod. proc. pen., ribade

Il Tribunale di Bologna, come detto, confermava il provvedimento del G.i.p., rilevando innanzi tutto la no

Il Tribunale evidenziava altresì che nel corso della discussione dell’appello il difensore aveva ulteriormen

Il provvedimento dei giudici dell’appello concludeva sottolineando come in definitiva nel caso in esame s

Il Tribunale precisava altresì, in risposta ad ulteriore contestazione difensiva, che alcuna norma imponesse

2 - Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione il difensore del Carli, chiedendo l'annullamento con o

Il ricorrente lamenta l'erronea applicazione, ex art. 606, comma primo, lett. c) cod. proc. pen., del combi

Con il ricorso si ribadisce l'inutilizzabilità, ex art. 271 cod. proc. pen., delle intercettazioni poste a fonda

Il ricorrente eccepisce altresì l'illegittimità della verbalizzazione delle operazioni di intercettazione in qua

3 - Il procedimento è stato assegnato alla Sesta Sezione penale di questa Suprema Corte, la quale, con

In proposito l'ordinanza rileva come per un primo orientamento (a testimonianza del quale viene richiam

I giudici della Sesta Sezione evidenziano pertanto che entrambe le sentenze citate si trovano d'accordo

Il Primo Presidente ha fissato l'odierna udienza di camera di consiglio per la discussione del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

4 - Prima di affrontare la specifica questione sottoposta al vaglio di queste Sezioni Unite, è opportuno ac

Il fatto che solo nel recente passato l'evoluzione tecnologica abbia consentito la fisica separazione dell'a

Ciononostante, ha avuto modo di consolidarsi nella giurisprudenza di questa Corte un orientamento, riba

L'orientamento ha avuto origine con Sez. IV 28 febbraio 2005, n. 20140, Littera, rv. 231369, che ha sotto

Né il ricorso alla tecnica dell'ascolto "in remoto", sempre secondo la pronunzia in esame, può essere su

La sentenza Littera sottolinea altresì come la valutazione sulla legittimità della "remotizzazione" dell'asc

In sintonia con la sentenza Littera, la successiva giurisprudenza ha costantemente ribadito, con motivaz

In proposito le sentenze Sez. IV 12 luglio 2007, n. 30002, Valeri, rv 237051, Sez. IV 27 settembre 2007,

5 – Ciò posto, talune preliminari puntualizzazioni appaiono opportune al fine di focalizzare la questione s

Anzitutto va sottolineato che, come evidenziato dalla stessa Sesta Sezione con l'ordinanza di rimessione, la questione concerne piuttosto la utilizzabilità o meno delle intercettazioni, nel caso in cui, oltre all'ascolto, si sia provveduto alla registrazione delle stesse.

A questo punto è bene precisare anche ciò che letteralmente si rileva dalle due decisioni di questa Corte.

La Quarta Sezione penale, con la sentenza n. 20140/05, Littera, dopo aver premesso che nel caso di spionaggio, la registrazione delle intercettazioni non è necessaria, ha ritenuto che, in mancanza di essa, l'ascolto remoto non è utilizzabile.

Passando all'esame dell'orientamento espresso dalla sentenza della Seconda Sezione penale 24 aprile 2005, Sinesesi, si osserva che, pur non essendo esplicita, la sentenza Littera, come già accennato, secondo l'ordinanza di rimessione, la sentenza Galasso affermerebbe, in contrasto con la sentenza Sinesesi, che la registrazione delle intercettazioni è necessaria per la loro utilizzabilità.

Nel caso sottoposto all'esame della Seconda Sezione il ricorrente sosteneva che la registrazione delle intercettazioni non è necessaria per la loro utilizzabilità.

In proposito la sentenza Galasso, dopo aver ribadito la legittimità dell'ascolto remotizzato in costanza di legge, ha ritenuto che la registrazione delle intercettazioni non è necessaria per la loro utilizzabilità.

Nemmeno implicitamente la pronuncia in esame (Galasso) lascia invece intendere che anche la registrazione delle intercettazioni non è necessaria per la loro utilizzabilità.

Non pare dunque possa revocarsi in dubbio che entrambe le sentenze Littera e Galasso abbiano inteso affermare che la registrazione delle intercettazioni non è necessaria per la loro utilizzabilità.

Con specifico riferimento al luogo in cui deve avvenire la registrazione delle intercettazioni, assume poi importanza la sentenza Sinesesi, che ha ritenuto che la registrazione delle intercettazioni deve avvenire nel luogo in cui si svolge l'attività di intercettazione.

6 - A questo punto appare ben delineato il quadro giurisprudenziale in ordine alla questione concernente la utilizzabilità delle intercettazioni.

Concordi risultano le sentenze Littera e Galasso sulla necessità che, ai fini della utilizzabilità di intercettazioni, si sia provveduto alla registrazione delle stesse.

La sentenza Sinesesi, sostiene che, nel caso di "remotizzazione", la utilizzabilità delle intercettazioni presuppone la registrazione delle stesse.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che ai fini della soluzione della questione sollevata con il ricorso del Carabiniere, è necessario esaminare la disciplina attualmente in vigore.

7 - Dunque, nella disciplina attualmente in vigore il momento decisivo è quello della registrazione, ed è a questo punto che si pone il problema della utilizzabilità delle intercettazioni.

7.1 - Al fine di meglio ponderare l'esatta portata dei primi tre commi dell'art. 268 cod. proc. pen., che concernono la utilizzabilità delle intercettazioni, è necessario ricordare come la disciplina originaria del codice del 1930 (contenuta negli artt. 268 e 269) si prestava ad evidenti abusi, consentendo agevolmente la realizzazione di ascolti illeciti.

Questa metodologia si prestava ad evidenti abusi, consentendo agevolmente la realizzazione di ascolti illeciti.

In tale contesto intervenne l'autorevole monito della Corte Costituzionale (Corte Cost. 6 aprile 1973, n. 31), che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 268 cod. proc. pen., in quanto violava l'art. 15 della Costituzione.

A breve distanza di tempo è poi sopravvenuto l'intervento del legislatore, che ha significativamente riformato la disciplina.

La modifica legislativa ha avuto una immediata ricaduta sulla tecnica di intercettazione. Ed invero, dovendo adeguarsi alle nuove tecnologie, il codice del 1988 ha recepito questo assetto in un contesto tecnologico sostanzialmente immutato, se non per l'aggiunta dell'intercettazione "in remoto".

In tal senso, dunque, l'art. 268 ha ribadito i contenuti del precedente art. 226 quater, se si eccettua la previsione dell'intercettazione "in remoto".

Dopo l'entrata in vigore del nuovo codice, la rapida evoluzione delle tecnologie, riguardanti la telefonia (e in particolare la telefonia mobile), ha reso necessario un ulteriore adeguamento della disciplina.

Va ribadito (richiamando quanto innanzi già detto) come l'art. 268 del vigente codice di rito sostanzialmente mantenga i contenuti del precedente art. 226 quater.

Con specifico riguardo all'attività di ascolto va invece precisato come all'epoca del varo del nuovo codice di procedura penale, la tecnica di intercettazione era ancora basata sull'ascolto diretto.

La rivoluzione che ha trasformato la telefonia nel recente passato ha segnato, in estrema sintesi, il progresso della tecnica di intercettazione.

In definitiva si è assistito ad una profonda trasformazione della realtà presupposta dal legislatore del 1988.

Insomma il trasferimento (o "scaricamento") dei dati sui supporti costituisce uno dei segmenti dell'intercettazione "in remoto".

Le operazioni di "registrazione", che in forza del terzo comma, parte prima, dell'art. 268 c.p.p., debbono essere eseguite con i mezzi e le modalità previste dalla legge.

I menzionati apparati permettono altresì di "remotizzare" agevolmente (attraverso il sistema c.d. client-server) i dati trasferiti.

Spinta più oltre, la tecnica in questione può poi trasformare l'impianto presente in Procura in una sorta di "centralina" di intercettazione.

7.2 - Quanto detto consente di trarre le conclusioni per addivenire alla nozione di registrazione, ai fini della presente sentenza.

La "registrazione" dei dati captati nella centrale dell'operatore telefonico, e da lì trasmessi all'impianto esecutore, costituisce l'attività di intercettazione "in remoto".

Per qualsiasi altra operazione, in quanto estranea alla nozione di registrazione così definita, non assumono rilevanza.

D'altra parte il legislatore ha previsto specifici mezzi di tutela, per le ipotesi in cui possano sorgere dubbi sulla legittimità dell'attività di intercettazione.

8 - Con specifico riferimento alla verbalizzazione delle operazioni (anch'essa oggetto di doglianza da parte della difesa), si precisa che la stessa deve essere redatta in forma sintetica e chiara.

Ciò posto, mette conto sottolineare che sulla specifica questione del luogo in cui deve provvedersi alla verbalizzazione, la giurisprudenza ha assunto un orientamento costante.

Dall'esame di Sez. IV 28 febbraio 2005, n. 20130, Littera, rv 231368, emessa lo stesso giorno della pronuncia della sentenza, si evince che la Corte ha enunciato il principio secondo cui la verbalizzazione deve essere redatta nel luogo in cui si svolge l'attività di intercettazione.

La giurisprudenza coeva o successiva ha sostanzialmente ribadito questo orientamento, evidenziando che la verbalizzazione deve essere redatta nel luogo in cui si svolge l'attività di intercettazione.

Va peraltro evidenziato che nelle pronunzie menzionate la Corte ha enunciato il principio riferendosi all'attività di intercettazione "in remoto".

Per completezza va comunque ricordato che già prima della sentenza Littera bis si era consolidato un o

9 - Deve conclusivamente affermarsi, relativamente alla questione sottoposta all'esame di queste Sezion

10 - Muovendo dal principio di diritto così enunciato, il ricorso del Carli risulta infondato e deve essere p

Quanto al luogo in cui è avvenuta la registrazione delle intercettazioni, si osserva innanzi tutto che non v

Per quel che riguarda poi lo "scaricamento" dei file su CD-ROM (operazione di mera duplicazione dei da

Quanto, infine, al luogo della verbalizzazione delle operazioni, assolutamente irrilevante, ai fini della utili

Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.